

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 90-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE VASSALLI)

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione giustizia mi ha conferito il mandato di riferire favorevolmente sul testo che si sottopone all'Assemblea.

Il disegno di legge contenente « Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali » intende soddisfare un'esigenza già avvertita dal Senato nella passata legislatura quando fu approvato, nella seduta del 14 luglio 1982, un disegno di legge, presentato anche allora dal senatore Filetti, di contenuto eguale a quello riproposto nello scorso autunno e deferito all'esame della Commissione giustizia.

L'esigenza è quella di non costringere gli organi dello Stato alle complesse e talora farraginoso procedure necessarie per la riscossione delle spese giudiziali penali quando l'entità della somma da riscuotere sia di limitata entità e i costi finiscano pertanto per non equivalere ai ricavi: basti pensare al costo dei pignoramenti negativi e all'impiego di personale che potrebbe essere recuperato ad altre mansioni.

Per ovviare alla situazione sopra descritta il primo schema del provvedimento in esame aveva previsto l'assoluta irripetibilità delle spese di giustizia penale non superiori, per ciascun procedimento, a lire 20.000. Questo schema era analogo a quello del provvedimento approvato dal Senato nella scorsa legislatura, con la sola differenza che il massimo della spesa irripetibile era stato fissato, allora, in lire 15.000. Il Governo, con un suo emendamento, ha preferito proporre altro schema, e cioè quello per cui l'articolo di credito iscritto nel campione pe-

nale e concernente spese di giustizia è annullato solo quando sia risultato infruttuoso il primo pignoramento effettuato dall'ufficiale giudiziario. La Commissione ha deliberato di accogliere questo nuovo schema ma fissando in lire 30.000 la somma alla cui esazione l'Amministrazione rinuncia ove il primo pignoramento sia risultato infruttuoso.

È da avvertire che nella proposta originaria (sostituita dal citato emendamento del Governo) era contemplata, espressamente, anche una rinuncia dell'erario alle spese di giustizia relative a procedimenti penali estinti a seguito di provvedimenti di clemenza, sembrando incongruo rinunciare all'esazione di somme spesso ingenti dovute a titolo di multa o ammenda e non rinunciare, in relazione agli stessi procedimenti, a somme spesso modestissime dovute per spese giudiziali. Attraverso l'accoglimento del testo del Governo questa speciale ipotesi è caduta, con la conseguenza che anche per le spese giudiziali concernenti procedimenti penali chiusi per effetto di provvedimenti di clemenza vale l'obbligo di procedere ad un primo pignoramento e la rinuncia all'esazione solo se la somma dovuta all'erario non superi le lire 30.000. In relazione a questa originaria previsione, e comunque per dirimere ogni dubbio relativo alla inclusione nella previsione legislativa dei procedimenti conclusi con provvedimenti di clemenza, è stata conservata la norma transitoria di cui all'articolo 2.

VASSALLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SANDULLI)

16 novembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole al suo ulteriore *iter*.

In riferimento al primo comma dell'articolo 1 osserva che la rinuncia dell'erario ivi prevista, se indiscriminata, potrebbe avere ad oggetto anche somme di elevato importo. Ciò assume rilievo anche ai fini dell'articolo 81 della Costituzione.

In riferimento al terzo comma dello stesso articolo si rileva la necessità di delimitare il potere di adeguamento conferito al Governo. Adeguamento da rapportare presumibilmente alla svalutazione monetaria o agli indici del costo della vita.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

30 novembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso nel presupposto che effettivamente la rinuncia da parte dell'Erario al recupero delle spese giudiziali penali risulti più che compensata, sul piano di una valutazione economica e non strettamente contabile, dagli incrementi di produttività e di efficienza che ne deriverebbero per gli uffici interessati.

Si invita pertanto la Commissione di merito a voler approfondire con estrema puntualità gli elementi di fatto che sono sottesi a tale giudizio di economicità sostanziale del provvedimento in titolo.

Pertanto ove da tale approfondimento risultassero elementi contrari a detta valutazione di economicità complessiva, la Commissione bilancio intende essere reinvestita della questione per un suo ulteriore esame.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

L'estinzione del reato o della pena per esso inflitta a seguito di provvedimento di clemenza comporta la rinuncia dell'erario alle relative spese di giustizia.

Sono irripetibili in ogni caso le spese di giustizia penale non superiori per ciascun procedimento a lire 20.000.

L'ammontare massimo delle spese, che a norma del comma precedente sono irripetibili, sarà per gli anni successivi al 1983 stabilito dal Ministro di grazia e giustizia, previo concerto col Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente esplicano i loro effetti anche per le pene ed i reati estinti od estinguibili in dipendenza di provvedimenti di clemenza già emanati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Soppresso.

L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a lire trentamila, è annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.

Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma precedente, potrà essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente.

Art. 2.

Identico.